

**STATUTO DELLA**

**"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA"**

**ART. 1**

1. È costituita l'Associazione senza fini di lucro, denominata **"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA"**.

2. L'Associazione ha sede in Siena, presso la Pinacoteca Nazionale, in Via S. Pietro n.29.

3. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

**ART. 2**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche individuate nel promuovere tutte quelle iniziative di carattere culturale - di divulgazione, di studio e di ricerca - che possano contribuire a far conoscere, a far apprezzare e a valorizzare la Pinacoteca Nazionale di Siena e tutto il suo patrimonio.

2. L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, la promozione, la comunicazione, la conservazione del patrimonio della Pinacoteca Nazionale di Siena.

In particolare, l'Associazione intende:

a) favorire dirette donazioni alla Pinacoteca di opere d'arte di indiscusso valore, le quali arricchiscano e completino le collezioni già in essa adunate;

b) promuovere e sostenere restauri di opere d'arte;

c) curare la raccolta dei mezzi finanziari necessari per valorizzare la Pinacoteca ed accrescerne il patrimonio;

d) organizzare visite alle collezioni della Pinacoteca, anche in occasione di aperture straordinarie;

e) patrocinare ed organizzare manifestazioni, incontri, mostre ed esposizioni aventi ad oggetto tutto il patrimonio culturale della Pinacoteca;

f) svolgere e promuovere attività di divulgazione, approfondimento e ricerca scientifica con riferimento alle attività qui sopra elencate.

3. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività istituzionali.

4. E' stabilita una tessera di adesione all'Associazione che permette:

a) di partecipare alle iniziative culturali dell'Associazione;

b) di accedere gratuitamente alla Pinacoteca Nazionale di Siena (in gruppo e singolarmente);

c) di partecipare a visite gratuite in occasione di determinati eventi organizzati e/o promossi dalla Pinacoteca Nazionale di Siena;

d) di ottenere sconti presso manifestazioni e/o musei

convenzionati.

### **ART. 3**

**1.** L'Associazione è formata dai soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari e soci junior. Sono considerati soci fondatori le persone fisiche e/o giuridiche che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione, nonché coloro che chiedono di farne parte entro il 31 dicembre 2022.

**2.** Sono soci ordinari le persone fisiche e/o giuridiche che chiedono di far parte dell'Associazione e tale richiesta è sottoposta a deliberazione del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio sostenitore è riconosciuta dal Consiglio Direttivo a quelle persone fisiche e/o giuridiche che manifestano l'impegno di dotare periodicamente l'Associazione di determinati mezzi finanziari e/o materiali per il raggiungimento dei fini associativi. Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di socio onorario a persone fisiche e/o giuridiche che condividano gli scopi dell'Associazione e contribuiscano al prestigio della sua attività. Sono soci junior tutte le persone di età inferiore a venticinque anni; al compimento del venticinquesimo anno di età esse diventano di diritto soci ordinari.

**3.** Possono chiedere di far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche (europee e/o straniere), che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

**4.** L'Associazione rispetta in ogni suo atto ed attività il principio democratico.

**5.** Il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera l'ammissione dei soci su richiesta di questi.

**6.** Il numero degli associati è illimitato.

**7.** Gli associati hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

c) frequentare i locali dell'Associazione;

d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

e) concorrere in modo democratico all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività;

f) essere rimborsati dalle spese effettuate nell'interesse dell'Associazione e/o per conto di essa, effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;

g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

h) prendere visione dei bilanci.

**8.** Gli associati hanno l'obbligo di:

a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini all'uopo stabiliti, ad eccezione degli associati a qualsiasi titolo esonerati.

**9.** La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione. Il socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare. In mancanza, sarà considerato socio anche per l'anno successivo e sarà tenuto al versamento della quota associativa. L'esclusione è pronunciata quando la condotta dell'associato sia tale da recare pregiudizio, materiale o morale all'Associazione e anche quando l'associato risulti moroso. Sull'esclusione dell'associato delibera in ogni caso il Consiglio Direttivo.

#### **ART. 4**

**1.** Ogni associato è obbligato a versare la quota associativa annua nella misura e secondo le specifiche modalità stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo.

**2.** Il pagamento dovrà essere effettuato a favore dell'Associazione entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda di iscrizione e, successivamente, entro il mese di marzo di ciascun anno.

**3.** I soci sostenitori, onorari e junior possono essere esonerati dal pagamento della quota associativa annua.

**4.** La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per oltre tre mesi dall'invito al pagamento rivolto all'associato moroso, dà luogo alla perdita della qualità di associato.

**5.** Sull'esclusione dell'associato moroso delibera sempre il Consiglio Direttivo.

**6.** Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono in nessun caso ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

**7.** La quota associativa è intrasmissibile.

#### **ART. 5**

**1.** Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**2.** Esso è costituito da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio, da eventuali lasciti, donazioni ed erogazioni.

3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti di varia tipologia, e, a titolo meramente esemplificativo, si indicano: quote associative, contributi pubblici e privati.

4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa.

6. Il Consiglio Direttivo dovrà altresì predisporre il bilancio preventivo del successivo esercizio e presentarlo all'assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il 15 dicembre precedente l'inizio di ciascun esercizio sociale.

#### **ART. 6**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **ART. 7**

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

2. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, entro il 31 marzo ed il 15 dicembre per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche da apportare all'Atto Costitutivo e allo Statuto ed altresì sullo scioglimento dell'associazione.

4. L'Assemblea è convocata a mezzo posta elettronica o altra idonea modalità inviata a tutti gli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso contenente l'ordine del giorno nonché la data, l'orario e il luogo della prima e della seconda convocazione, che potrà essere fissata anche per lo stesso giorno della prima convocazione.

5. L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.

#### **ART. 8**

1. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annua, nonché tutti gli associati per i quali viene prevista

l'esenzione a qualsiasi titolo dal suddetto pagamento.

2. Gli associati possono farsi validamente rappresentare dagli altri associati, che non siano amministratori, mediante delega scritta.

3. Ciascun associato non può rappresentare per delega più di tre singoli associati, pena l'inefficacia della delega conferita.

4. Tutti gli associati hanno pari diritto di voto nelle assemblee. Essi hanno diritto ad un solo ed unico voto.

#### **ART. 9**

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza ovvero impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l'assemblea provvede a nominare il proprio Presidente.

2. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, qualora lo ritenga necessario, due scrutatori.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea accertare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento in assemblea, dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione.

4. E' redatto verbale delle assemblee che viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

#### **ART. 10**

1. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà degli associati aventi diritto di intervento in assemblea.

2. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

#### **ART. 11**

1. In prima convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno due terzi degli associati.

2. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli associati.

3. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

## **ART. 12**

- 1.** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 15 (quindici), secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento della relativa nomina.
- 2.** I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre esercizi ed il loro mandato è immediatamente rinnovabile.
- 3.** Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. In caso di urgenza, il Presidente o in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente, possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.
- 4.** Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ogni volta che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, mediante avviso inviato a tutti i componenti del Consiglio, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a due giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante adeguata forma di comunicazione.
- 5.** In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i suoi componenti.
- 6.** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica ed esso delibera a maggioranza dei presenti.
- 7.** In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è rappresentato dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
- 8.** Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 9.** Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo Consigliere. I membri nominati per cooptazione restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
- 10.** Se cessa la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata senza ritardo per procedere al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.
- 11.** Compete al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza alcuna limitazione.

Esso redige i bilanci preventivi, i conti consuntivi e provvede alla loro presentazione all'assemblea. Spetta al Consiglio l'eventuale compilazione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

**12.** Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni dei suoi componenti determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione.

**13.** Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo il Direttore della Pinacoteca Nazionale di Siena, il quale ha facoltà di invitare a partecipare alle riunioni dell'Associazione, il Comitato Scientifico della Pinacoteca Nazionale di Siena, o suoi singoli componenti.

#### **ART. 13**

**1.** Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'assemblea degli associati. I membri restano in carica tre esercizi e sono immediatamente rieleggibili.

**2.** Esso è presieduto tra i suoi componenti dalla persona che viene designata dall'assemblea degli associati.

**3.** Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell'associazione.

**4.** Tutti i membri del Collegio esercitano la propria opera gratuitamente.

#### **ART. 14**

**1.** In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'Associazione e ne determinerà i poteri stabilendo le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio. Quest'ultimo non potrà in nessun caso essere ripartito fra gli associati, e/o i membri appartenenti agli organi dell'Associazione, ma sarà devoluto, a norma di legge, ad enti e/o istituzioni del medesimo settore e/o che perseguono le stesse finalità.

#### **ART. 15**

**1.** Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice Civile, nonché di ogni altra legge vigente in materia.